I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2726/90 DEL CONSIGLIO

**del 17 settembre 1990**

**relativo al transito comunitario**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (5), ha istituito un regime di transito comunitario che è applicabile in linea di massima a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunità, ed il cui scopo è di agevolare il trasporto di tali merci, limitando le formalità ed i controlli unicamente alle località di partenza e di destinazione e riducendo al minimo indispensabile gli interventi amministrativi, in particolare al passaggio delle frontiere interne;

considerando che il regime di transito comunitario comporta una procedura di transito esterno, applicabile essenzialmente alla circolazione delle merci di paesi terzi che non sono in libera pratica nella Comunità, e una procedura di transito interno, applicabile alla circolazione delle merci originarie della Comunità o che vi si trovano in libera pratica;

considerando che l'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede l'instaurazione progressiva nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di tale disposizione ha l'effetto di sopprimere tutti i controlli e tutte le formalità nei confronti delle merci comunitarie che circolano all'interno della Comunità e, di conseguenza, in linea di massima vanifica la procedura di transito comunitario interno; che nel periodo transitorio dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità occore tuttavia mantenere questa procedura negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e questi due paesi e tra questi due paesi per quanto riguarda le merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali o altre misure previste dall'atto di adesione;

considerando che questa situazione non osta a talune misure specifiche esplicitamente previste o da prevedere, in particolare, per l'attuazione del regime di interconnessione dei depositi in materia di accise;

considerando che la circolazione delle merci di paesi terzi che non sono in libera pratica nella Comunità rimane soggetta ai vincoli doganali intesi a garantirne la regolare destinazione e l'eventuale riscossione dei dazi applicabili e che pertanto la procedura di transito comunitario esterno rimane integralmente applicabile nei confronti di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla circolazione delle merci nella Comunità e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottare le relative modalità di applicazione nei termini appropriati; che in proposito è necessario organizzare, in seno ad un comitato, una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 è stato modificato più volte; che si rivela pertanto opportuno cogliere l'occasione delle riforme apportate al regime di transito comunitario per procedere ad una rifusione della normativa applicabile in materia,

(1) GU n. C 307 del 6. 12. 1989, pag. 5.
(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 83 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 13.
(4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO PRIMO

## GENERALITÀ

### *Articolo 1*

È istituito un regime di transito comunitario applicabile, nelle situazioni di cui agli articoli 3 e 4, alla circolazione delle merci da una località all'altra del territorio doganale della Comunità. Tale regime comprende una procedura di transito comunitario esterno ed una procedura di transito comunitario interno.

### *Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) merci comunitarie: le merci:

— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non hanno parte del territorio doganale della Comunità,

— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,

— ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente a partire dalle merci di cui al secondo trattino o dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino;

b) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera a).

Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

c) autorità competenti:

l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente regolamento;

d) obbligato principale:

la persona che, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, indica la propria volontà, attraverso il deposito della dichiarazione prevista a tal fine, di effettuare un'operazione di transito comunitario;

e) mezzo di trasporto: in particolare,

— qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,

— qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,

— qualsiasi battello o nave,

— qualsiasi aeromobile,

— qualsiasi contenitore a norma del regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime di ammissione temporanea dei contenitori [1];

f) ufficio di partenza:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;

g) ufficio di passaggio:

— l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo;

— l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario;

h) ufficio di destinazione:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario;

i) ufficio di garanzia:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria.

## TITOLO II

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### *Articolo 3*

1. Il presente articolo si applica fatti salvi gli accordi conclusi o da concludere dalla Comunità con taluni paesi terzi in materia di transito.

2. Circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno:

a) le merci non comunitarie;

b) le merci che sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato precitato;

c) le merci che, pur essendo comunitarie, formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali d'esportazione.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 44, i casi di applicazione della presente disposizione.

[1] GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 5.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno, le merci comunitarie che :

a) sono spedite da una località ad un'altra della Comunità, attraverso il territorio di uno o più paesi EFTA ;

b) sono spedite nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire nel periodo transitorio, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due Stati membri, la libera circolazione delle merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali, o di altre misure previste dall'atto di adesione ;

c) sono spedite nei casi in cui una disposizione comunitaria abbia espressamente previsto l'applicazione di tale procedura.

*Articolo 4*

Il trasporto da una località all'altra della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci a cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, sotto il regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro ; in questo caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

*Articolo 5*

1. Il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico.

2. In deroga agli articoli 1 e 3 il regime di transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati :

a) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreché :

1) essi siano iniziati o debbano concludersi all'esterno della Comunità, oppure

2) riguardino spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunità e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure

3) siano effettuati da una località all'altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo ;

b) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito ;

c) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno) ;

d) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

3. Il presente regolamento è applicabile, fatti salvi i divieti o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito fissati dagli Stati membri, purché essi siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

TITOLO III

**CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI**

*Articolo 6*

1. Fatti salvi gli articoli 39 e 40, tutte le merci che circolano nel territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno carattere comunitario.

2. Le disposizioni del paragafo 1 non si applicano alle merci che circolano vincolate a uno dei regimi di cui all'articolo 5, né a quelle che circolano da una località all'altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo.

Nei casi previsti al primo comma, il carattere comunitario delle merci in questione deve eventualmente essere debitamente comprovato.

*Articolo 7*

Le merci che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno e non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, a condizione che si attesti l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalità doganali corrispondenti alle misure comunitarie che avevano reso necessaria l'uscita delle merci da detto territorio, nonché, eventualmente, degli effetti di tali formalità.

TITOLO IV

**PROCEDURE SEMPLIFICATE**

*Articolo 8*

A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie a cui le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali, delle procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese.

Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

*Articolo 9*

A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie a cui le merci sono assoggettate, ciascuno Stato membro ha la facoltà di porre in atto procedure semplificate applicabili in talune circostanze, a beneficio di merci che non sono destinate a circolare nel territorio di un altro Stato membro.

Tali procedure sono comunicate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

## TITOLO V

## TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO

### Capitolo 1

### Procedura

*Articolo 10*

1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello di formulario stabilito in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.

2. Il formulario di cui al paragrafo 1 può essere completato, se del caso, da uno o più formulari complementari corrispondenti al modello di formulario complementare stabilito in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.

3. I formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

4. La dichiarazione T1 è sottoscritta dall'obbligato principale ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.

5. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne costituiscono parte integrante.

6. La dichiarazione T1 è accompagnata dal documento di trasporto.

L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali o di qualsiasi altra autorità abilitata.

7. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.

*Articolo 11*

1. L'obbligato principale è tenuto a :

a) presentare le merci intatte e il documento T1 all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti ;

b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.

c) pagare i dazi e le altre somme eventualmente esigibili in seguito a infrazione o irregolarità commessa nel corso, o in occasione di un'operazione di transito comunitario.

2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario, sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti.

*Articolo 12*

1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione :

a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi ;

b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari ;

c) le navi componenti un unico convoglio ;

d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

*Articolo 13*

1. L'ufficio di partenza accetta e registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione e prende le misure di indentificazione ritenute necessarie.

2. L'ufficio di partenza annota quindi il documento T1, conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.

*Articolo 14*

1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante sigillatura.

2. La sigillatura è effettuata:

a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;

b) per collo, negli altri casi.

3. Sono suscettibili di essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto che:

a) possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace,

b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli,

c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e

d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per la visita da parte delle autorità competenti.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari ne permette l'identificazione.

*Articolo 15*

Il trasporto delle merci è effettuato in base agli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.

*Articolo 16*

Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 17*

Gli esemplari del documento T1 sono esibiti ad ogni richiesta delle autorità competenti.

*Articolo 18*

1. La spedizione, nonché gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio.

3. Gli uffici di passaggio non procedono alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possano dare adito ad abusi.

4. Quando il trasporto si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

*Articolo 19*

Quando un carico o uno scarico ha luogo presso le competenti autorità intermedie, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a queste ultime.

*Articolo 20*

1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso le autorità competenti annotano il documento T1 in conformità.

2. Le autorità competenti possono, alle condizioni da loro stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato effettuato il trasbordo.

*Articolo 21*

1. In caso di rottura dei sigilli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di constatazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi sigilli.

2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 13, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista al paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità.

*Articolo 22*

1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

2. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.

3. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.

4. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

*Articolo 23*

L'operazione di transito comunitario termina quando le merci e il documento T1 corrispondente sono presentati all'ufficio di destinazione.

Capitolo 2

**Garanzie**

*Articolo 24*

1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi, diritti ed altri tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia, fatti salvi gli articoli 32 e 33.

La garanzia di cui al primo comma è valida in tutta la Comunità.

2. La garanzia può essere prestata globalmente, per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, la garanzia consiste in una cauzione in solido da parte di qualsiasi terza persona fisica o giuridica che deve :

— avere la sua normale residenza o uno stabilimento nella Comunità e

— fatte salve le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, essere autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è prestata la garanzia. Questa autorizzazione può essere subordinata fra l'altro alla condizione che il garante sia una persona le cui attività professionali principali o secondarie riguardino la fornitura di tali servizi.

*Articolo 25*

1. La costituzione della garanzia prevista all'articolo 24, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme ad un modello da determinare.

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

*Articolo 26*

1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.

2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.

3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari.

4. In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento al certificato relativo alla garanzia.

*Articolo 27*

L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più.

*Articolo 28*

1. Ogni Stato membro può accettare che il garante di cui all'articolo 24 garantisca attraverso una dichiarazione con un solo atto e per un importo forfettario da determinare, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto tra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore.

La costituzione della garanzia prevista al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme ad un modello da determinare.

2. La garanzia forfettaria è costituita presso l'ufficio di garanzia.

*Articolo 29*

1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza. L'ufficio di partenza fissa l'importo della garanzia.

2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso viene rimborsata quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza.

*Articolo 30*

Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:

a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,

b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.

*Articolo 31*

Il garante è liberato dalle sue obbligazioni quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza.

Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1.

Quando, entro il termine previsto dal secondo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità competenti del non appuramento del documento T1, occorre che inoltre gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti dell'operazione di transito comunitario interessata. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dalle sue obbligazioni.

Capitolo 3

**Esonero dalla garanzia**

*Articolo 32*

1. Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 può ottenere dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, e entro i limiti di cui al paragrafo 3, l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario esterno che effettua, indipendentemente dallo Stato membro di partenza e dagli Stati membri sul cui territorio si compiono tali operazioni.

2. L'esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 1 è concesso solamente a chi:

a) risiede nello Stato membro in cui viene concesso l'esonero dalla garanzia,

b) utilizza il regime di transito comunitario non saltuariamente,

c) ha una situazione finanziaria che gli consente di soddisfare gli impegni,

d) non ha commesso infrazioni gravi alla legislazione doganale e fiscale, e

e) si è impegnato, secondo un modello da determinare, a pagare, alla prima domanda scritta delle autorità competenti degli Stati membri, le somme richieste per le operazioni di transito comunitario da esso effettuate.

3. L'esonero dalla garanzia concesso a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle operazioni di transito comunitario per le merci:

a) il cui valore globale eccede un importo da determinare,

o

b) che presentano grossi rischi, tenuto conto del livello dei dazi e delle altre imposte cui sono soggette in uno o più Stati membri.

4. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia rilasciano all'interessato un certificato di esonero, in uno o più esemplari. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia, occorre far riferimento al predetto certificato nella corrispondente dichiarazione T1.

5. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia provvedono alla sua revoca:

a) in caso di grave irregolarità commessa dal beneficiario dell'esonero quale obbligato principale di un'operazione di transito comunitario;

b) quando non sia più soddisfatta una condizione di cui al paragrafo 2;

c) quando l'interessato non abbia assolto l'impegno sottoscritto in applicazione del paragrafo 2, lettera e).

*Articolo 33*

1. Tranne nei casi da determinare ove necessario, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire:

a) i tragitti marittimi e i tragitti aerei;

b) i trasporti di merci sul Reno e le vie renane;

c) i trasporti via canali;

d) le operazioni effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro può, per il trasporto di merci su vie navigabili diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b), situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.

## Capitolo 4

## Irregolarità

### *Articolo 34*

1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti ed imposte, eventualmente esigibili, è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.

2. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità senza che sia possibile stabilire il luogo in cui è stata commessa, si considera che l'infrazione o l'irregolarità sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.

3. Quando la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:

— nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero

— nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,

a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.

Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e imposte inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi ed altri diritti e imposte (salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e gli altri diritti e imposte inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.

La garanzia in base alla quale l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e degli altri diritti e imposte applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

## Capitolo 5

## Effetti giuridici e assistenza reciproca

### *Articolo 35*

1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate o accettate dalle autorità competenti di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate o accettate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.

2. Le constatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli Stati membri, la medesima forza probante delle constatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.

### *Articolo 36*

Ove occorra, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario, nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime.

# TITOLO VI

# TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

### *Articolo 37*

1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 si intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello predisposto in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.

2. Il formulario di cui al paragrafo 1 può essere, se del caso, completato da uno o più formulari complementari corrispondenti al modello di formulario complementare predisposto in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.

3. Le disposizioni del titolo V sono applicabili, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI A TALUNI MODI DI TRASPORTO

### *Articolo 38*

L'articolo 18 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

Se, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, non è stato ancora consegnato l'avviso di passaggio, le scritture tenute dalle aziende ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.

### *Articolo 39*

1. Si considera che le merci non siano comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario, quando sono trasportate per via aerea da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità.

2. Si considera che le merci siano comunitarie, salvo sia stabilito che non hanno carattere comunitario in applicazione del paragrafo 3, quando sono trasportate per via aera da un aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità a destinazione di un altro aeroporto ivi situato.

3. Il regime di transito comunitario previsto dagli articoli 1 e 3 è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

### *Articolo 40*

1. Si considera che le merci non siano comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario, quando sono trasportate via mare da un porto situato in un paese terzo a destinazione di un porto situato nel territorio doganale della Comunità.

2. Si considera che le merci siano comunitarie, salvo sia stabilito che non hanno carattere comunitario in applicazione del paragrafo 3 o salvo in casi particolari da determinare, ove necessario, quando sono trasportate via mare da un porto situato nel territorio doganale della Comunità a destinazione di un altro porto ivi situato.

3. Il regime di transito comunitario previsto dagli articoli 1 e 3 è obbligatorio per le merci trasportate via mare soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un porto della Comunità.

4. Per l'applicazione del presente articolo, si considera che le merci caricate o trasbordate in un porto franco situato nel territorio doganale della Comunità siano caricate o trasbordate in un porto situato in un paese terzo.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE SPEDIZIONI POSTALI

### *Articolo 41*

1. In deroga agli articoli 1 e 3, il regime di transito comunitario non si applica alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali).

2. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità, a meno che sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento figuri un'etichetta il cui modello è da determinarsi. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o a fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci sono non comunitarie.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

### *Articolo 42*

1. È istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato elabora il proprio regolamento interno.

### *Articolo 43*

Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente sia di propria iniziativa sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

### *Articolo 44*

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, sono adottate le disposizioni necessarie per :

a) l'applicazione del presente regolamento e in particolare per la determinazione dei modelli di atti per la costituzione della garanzia, in conformità degli articoli 25 e 28 ; per la determinazione dell'importo forfettario della garanzia, a norma dell'articolo 28 ; per la determinazione del valore oltre il quale l'esonero dalla garanzia non si applica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3 ;

b) l'adattamento del regime di transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci che ne formano oggetto ;

c) la semplificazione delle formalità inerenti alle procedure di transito comunitario o il loro adattamento alle esigenze di taluni traffici o di imprese determinate ;

d) la gestione e l'appuramento delle operazioni di transito comunitario mediante sistemi computerizzati pubblici o privati.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

TITOLO X

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 45*

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 46*

1. Il regolamento (CEE) n. 222/77 è abrogato il giorno dell'entrata in applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione, secondo la procedura dell'articolo 44, adotta le disposizioni transitorie applicabili alle operazioni di transito comunitario avviate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO XI

**ENTRATA IN VIGORE**

*Articolo 47*

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Anteriormente al 1° ottobre 1992 il Consiglio procede al riesame del presente regolamento in base a una relazione della Commissione concernente lo stato dei lavori di armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

P. ROMITA